



**CENTRO
SPORTIVO
ITALIANO**
COMITATO TERRITORIALE C.S.I. DI CUNEO A.P.S.

Via E. Filiberto n. 6 – Cuneo
Tel./fax 0171/693703
Cod. Fiscale: 80019660044
Web: <http://www.csicuneo.it>
E-mail: segreteria@csicuneo.it

STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

ATTIVITA' PROGETTATA di CALCIO a 5 cat. "UNDER 8" – "UNDER 10" e "UNDER 12" REGOLAMENTO FASE LOCALE

Il Comitato C.S.I. di Cuneo indice ed organizza nell'arco della stagione sportiva 2024/2025 l'attività locale di calcio a 5 per le categorie "Under 8" - "Under 10" – "Under 12" che fa riferimento a codesto regolamento e, per quanto non contemplato, ai "REGOLAMENTI NAZIONALI DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA – Sport In Regola EDIZIONE 2021 aggiornato al 1° settembre 2022" consultabili sul sito www.csi-net.it, alla voce "Attività Sportiva – Doc DTN – Regolamento Nazionale "Sport in regola"; ed allo Statuto del C.S.I.

Art. 1 – CATEGORIE:

- ⇒ **cat. "UNDER 8"**: atleti nati negli anni 2017 e successivi che siano in possesso della tessera CSI vidimata per la stagione sportiva 2024/2025 **è possibile far partecipare all'attività ragazze di un anno superiore rispetto a quella stabilita.**
- ⇒ **cat. "UNDER 10"**: atleti nati negli anni 2015 e successivi (nelle fasi regionali e nazionali non potranno essere schierati atleti di età inferiore al 2018), **è possibile far partecipare all'attività ragazze di un anno superiore rispetto a quella stabilito**, che siano in possesso della tessera CSI vidimata per la stagione sportiva 2024/2025; le squadre che parteciperanno alla fase regionale dei Campionati Nazionali potranno tesserare gli atleti sino alla data del 28 febbraio 2025. Oltre tale data potranno integrare l'organico con n. 3 atleti da tesserare entro il 20 maggio 2025. Se si tratta di atleti federali, consultare il seguente art. 4 "NORME PER LA PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITÀ CSI DEGLI ATLETI TESSERATI FIGC").
- ⇒ **cat. "UNDER 12"**: atleti nati negli anni 2013 e successivi (nelle fasi regionali e nazionali non potranno essere schierati atleti di età inferiore al 2016), **è possibile far partecipare all'attività ragazze di un anno superiore rispetto a quella stabilita**, che siano in possesso della tessera CSI vidimata per la stagione sportiva 2024/2025; le squadre che parteciperanno alla fase regionale dei Campionati Nazionali potranno tesserare gli atleti sino alla data del 28 febbraio 2025. Oltre tale data potranno integrare l'organico con n. 3 atleti da tesserare entro il 20 maggio 2025. Se si tratta di atleti federali, consultare il seguente art. 4 "NORME PER LA PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITÀ CSI DEGLI ATLETI TESSERATI FIGC").

Si precisa che tutti gli atleti dovranno presentare obbligatoriamente alla propria Società Sportiva di appartenenza il certificato medico di idoneità alla pratica sportiva AGONISTICA al compimento anagrafico del 12° anno di età, tale certificazione dovrà essere presentata a partire dal giorno di inizio dell'anno sportivo anche se precedente alla data di compimento dell'età minima (l'età minima dovrà comunque essere compiuta all'interno dell'anno sportivo 1 luglio al 30 giugno.

Rimane inteso che fino al 11° anno di età occorre presentare il certificato di idoneità per la pratica sportiva NON AGONISTICA

LE CATEGORIE UNDER 10 e UNDER 12 al termine della fase provinciale **POTRANNO PARTECIPARE ALLA FASE NAZIONALE DI “SPORT & GO – CRESCERE CON LO SPORT”**, il percorso formativo di attività sportiva del Centro Sportivo Italiano (per accedere alla fase Nazionale sarà obbligatoria la partecipazione alla tappa di atletica regionale prevista nel mese di aprile)

Art. 2 - DISPOSIZIONI SULL'USO DEI DEFIBRILLATORI

Disposizioni tecnico-regolamentari sulla dotazione e l'impiego da parte di società sportive CSI di defibrillatori semiautomatici esterni

1. A far data dal 1° luglio 2017, per qualsiasi attività sportiva a squadre, organizzata dal Comitato CSI (oppure da una società sportiva ad esso affiliata), è fatto obbligo alle società sportive ospitanti, o prima nominate in calendario di accertarsi che nel luogo delle gare vi siano:

- un Defibrillatore Semiautomatico Esterno o a tecnologia più avanzata (da qui: *DAE*);
- il personale formato all'utilizzazione del predetto dispositivo.

2. Le società sportive prima dell'inizio di ciascuna gara e per il tramite dei propri dirigenti o, in mancanza, del capitano, hanno l'obbligo di appurare la presenza del *DAE* all'interno dell'impianto sportivo, la regolare manutenzione e il funzionamento dello stesso.

La società ospitante dovrà altresì verificare la presenza di un operatore debitamente formato all'utilizzazione del dispositivo durante la gara, riportando le sue generalità nell'apposito spazio previsto nell'elenco atleti da presentare all'arbitro della gara.

3. In assenza o indisponibilità del *DAE* o in mancanza del personale formato all'utilizzo dello stesso, l'arbitro non darà inizio alla gara, riportando l'accaduto nel referto. Successivamente, gli organi giudicanti preposti, commineranno gli opportuni provvedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili, perdita della gara a tavolino e l'ammenda stabilita (vedi tabella ammende e tasse art. 39). Eventuali indisponibilità del *DAE* o del personale formato all'utilizzazione dello stesso occorse a gara iniziata saranno comunque ascrivibili alla Società sportiva ospitante o prima nominata in calendario e comporteranno le già previste sanzioni disciplinari.

4. Fermo restando quanto stabilito dai precedenti commi, per le attività sportive che si svolgono con “fasi a concentrazione” o in occasione della disputa di singole gare (finali o comunque gare giocate in campo neutro), il Comitato CSI, qualora lo ritenga necessario o opportuno, può disporre ufficialmente che l'onere della responsabilità ricada su se stesso in ordine alla dotazione, all'uso e alla gestione del *DAE*.

Art. 3 – SCADENZA ISCRIZIONI

Ogni società sportiva può iscrivere più squadre con un numero illimitato di giocatori e dovrà presentare la propria iscrizione entro e non oltre **MARTEDÌ 3 DICEMBRE 2024** consegnando l'apposito modulo alla C.T.. Per le iscrizioni pervenute oltre tale data la commissione si riserva di accettarne l'ammissione in base alle esigenze di calendario.

Art. 4 – NORME PER LA PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITÀ CSI DEGLI ATLETI TESSERATI FIGC

In attesa di rinnovare la Convenzione con la FIGC, si indicano le modalità relative agli atleti col doppio tesseramento.

- **1 - Norme generali**

1. Gli atleti tesserati alla FIGC (per il calcio a 11 o calcio a 5) possono giocare col CSI indistintamente a calcio a 11, a calcio a 7, a calcio a 5, tenendo conto, in ogni caso, dei limiti di partecipazione per le Categorie e Serie riportate dalle presenti Norme.

2. Le sanzioni disciplinari superiori a tre mesi comminate dagli Organi giudicanti della FIGC ad Atleti e dirigenti, hanno piena validità anche nel CSI; esse sono estese indistintamente alle tre discipline del calcio a 11, calcio a 7 e calcio a 5, fino allo scadere delle stesse.

3. Non sussiste divieto di partecipazione all'attività CSI per dirigenti FIGC, tranne nel caso in cui gli stessi siano anche giocatori federali. In questo ultimo caso possono partecipare all'attività CSI alle condizioni riportate nei successivi articoli.

➤ **2 - Categorie "Ragazzi Under 14" - "Allievi" - "Juniores"**

1. Gli atleti non sono sottoposti a vincoli, a limitazioni e ad obblighi.

➤ **3 - Categorie "Top Junior" e "Open"**

1. Possono partecipare all'attività CSI per il:

Calcio a 11 maschile:

- i tesserati FIGC di calcio a 11 di Seconda e Terza Categoria;
- i tesserati FIGC di calcio a 5 di qualsiasi Serie o Categoria;

Calcio a 11 femminile:

- le tesserate FIGC di calcio a 11, con esclusione delle atlete di Serie A e B;
- le tesserate FIGC di calcio a 5 di qualsiasi Serie o Categoria;

Calcio a 7 maschile:

- i tesserati FIGC di Seconda e Terza Categoria;
- i tesserati FIGC di calcio a 5, con esclusione degli atleti di Serie A e B;

Calcio a 7 femminile:

- le tesserate FIGC di calcio a 11, con esclusione delle atlete di Serie A e B;
- le tesserate FIGC di calcio a 5, con esclusione delle atlete di Serie A;

Calcio a 5 maschile:

- i tesserati FIGC di calcio a 5, con esclusione degli atleti di Serie A e B;
- i tesserati FIGC di calcio a 11 di Promozione, Prima Categoria, Seconda Categoria Terza Categoria;

Calcio a 5 femminile:

- le tesserate FIGC di calcio a 5, con esclusione delle atlete di Serie A Elite.
- le tesserate FIGC di calcio a 11 di qualsiasi Serie o Categoria;

2. Con il termine "partecipare" deve intendersi l'effettiva partecipazione di un atleta al gioco e non la sua semplice iscrizione in distinta o la presenza in panchina.

3. Gli atleti tesserati alla FIGC possono disputare contemporaneamente attività sia in CSI sia in FIGC considerate le limitazioni di cui al precedente art.1 (3).

4. Gli atleti "svincolati FIGC" possono prendere parte all'attività del CSI qualsiasi sia la Serie o Categoria federale di provenienza.

5. Possono prendere parte ai Campionati nazionali CSI anche gli atleti federali non "svincolati", purché gli stessi, a far data dal 1° luglio della stagione sportiva in corso, non abbiano preso parte ad alcuna gara ufficiale federale di Categorie e Serie già espressamente vietate da precedente §3 punto 1.

6. Non sono ammessi a partecipare alle gare CSI gli atleti FIGC, che pur rientrando per età nelle categorie Top Junior e/o Open CSI, risultano tesserati in federazione con Società Sportive che militano in Serie o Categorie vietate (cfr. 3 , punto 1) nonostante gli stessi atleti disputino campionati giovanili FIGC.

7. Nel caso in cui un atleta tesserato nella stagione in corso in FIGC per una serie o categoria vietata (di cui al precedente comma 1), sia ceduto in prestito e/o trasferito (a titolo provvisorio o definitivo) ad altra

Società sportiva FIGC e quindi poi si tesserà al CSI, per determinare il livello agonistico dell'atleta e quindi la possibile partecipazione alle attività CSI, si terrà conto del tesseramento avvenuto a favore della prima Società FIGC.

8. Le norme relative al doppio tesseramento sono estese anche agli atleti che partecipano ai Campionati esteri. Il Comitato CSI organizzatore ha il compito di parificare le categorie estere a quelle FIGC, sentito il parere della Direzione Tecnica Nazionale. Gli atleti che prendono parte ai campionati federali della Repubblica di San Marino e/o di Città del Vaticano, di qualsiasi serie o categoria, possono prendere parte all'attività del CSI.

9. In caso di violazione delle norme relative al doppio tesseramento, si applica l'art. 62 del Regolamento di Giustizia sportiva CSI, a cominciare dal momento dell'infrazione ovvero dal momento in cui l'atleta si è trovato in posizione irregolare.

Art. 5 – SOCIETÀ' PARTECIPANTI CON PIU' SQUADRE NELLA STESSA CATEGORIA.

Le società che partecipano ad una manifestazione con PIU' SQUADRE NELLA MEDESIMA CATEGORIA devono contraddistinguere le stesse con lettere o sigle. NON È CONSENTITO in questi casi lo scambio dei giocatori tra le varie squadre della stessa Società e gli atleti rimangono vincolati con la squadra con la quale hanno disputato la prima gara in tutti i momenti e le fasi della manifestazione.

Art. 6 – QUOTA ISCRIZIONE

€ 50,00 - quota di affiliazione al C.S.I. (le società sportive che iscrivono più squadre al C.S.I. pagheranno l'affiliazione UNA SOLA VOLTA, all'atto dell'iscrizione della società sportiva stessa);

€ 70,00 - quota di iscrizione al campionato.

Art. 7 – RIUNIONE ORGANIZZATIVA

MARTEDI' 7 GENNAIO 2025 alle ore 19.00, presso la sede C.S.I. di Cuneo – Via E. Filiberto n.6 - Cuneo è convocata la riunione dei responsabili delle squadre partecipanti, per la presentazione del calendario delle gare. **La partecipazione a tale riunione è obbligatoria.** In ogni caso le società assenti dovranno adeguarsi a quanto deciso dall'assemblea.

Art. 8 – TERRENO DI GIOCO E DISPUTA DELLE GARE

Il campo di gioco deve essere obbligatoriamente al coperto ed il fondo deve essere in materiale sintetico e rettangolare. La lunghezza minima delle linee laterali deve essere maggiore della lunghezza delle linee di porta.

Lunghezza: minima m. 25 – massima m. 42.

Larghezza: minima m. 15 – massima m. 25.

Le partite si disputeranno nel pomeriggio di sabato, la domenica mattina o in serate infrasettimanali, previa disponibilità dei campi.

Art. 9 – CLASSIFICA

La classifica è stabilita per punti, attribuendo tre punti per ogni partita vinta, un punto per ogni partita pareggiata e zero punti per ogni sconfitta.

Art. 10 – DURATA DELLE GARE

Gli incontri si svolgeranno su due tempi di gioco della durata ciascuno di 20' con intervallo di 5'.

Art. 11 – NUMERO MINIMO DI GIOCATORI PER DARE INIZIO E PROSEGUIRE UNA GARA

Il numero minimo per dare inizio e proseguire una gara è di **TRE** giocatori.

Art. 12 – FORMAZIONE INCOMPLETA

Alla squadra che inizierà l'incontro in formazione incompleta (meno di 5), verrà inflitta una sanzione di € 5,00 per ogni calciatore mancante (vedi tabella ammende e tasse art. 39)

Art. 13 – TEMPO DI ATTESA

Qualora, all'ora fissata per l'inizio di una gara, una squadra non fosse ancora presente in campo, la società avversaria e l'arbitro saranno in obbligo di attenderla per 20 minuti. Se il ritardo è superiore a 10', alla squadra in difetto verrà comminata per la prima volta la condizionale; a partire dalla seconda volta l'ammenda di € 5,00, con aumento progressivo di € 5,00 per ogni volta successiva (vedi tabella ammende e tasse art. 39)

Art. 14 - I PALLONI:

- **cat. "UNDER 10" - "UNDER 12":** entrambe le società dovranno mettere a disposizione della gara almeno 1 pallone a rimbalzo limitato "n. 4.
- **cat. "UNDER 8":** entrambe le società dovranno mettere a disposizione della gara almeno 1 pallone normale per calcio a 11 "n. 4".

Alla squadra in difetto verrà comminata per la prima volta la condizionale; a partire dalla seconda volta in avanti l'ammenda di € 5,00 (vedi tabella ammende e tasse art. 39)

Art. 15 - TESSERAMENTO CSI

1. Per essere ammessi a partecipare alla gara, i giocatori devono essere tesserati al CSI; il numero di tessera va riportato nell'elenco e la tessera, anche se realizzata secondo le procedure previste dal sistema di Tesseramento On Line" CSI, va presentata all'arbitro per il relativo controllo.

2. Devono essere anche accluse all'elenco e presentate all'arbitro le tessere dei dirigenti e dei tecnici ammessi nel campo di gara;

3. Il tesseramento al CSI può essere dimostrato all'arbitro, oltre che con le tessere individuali realizzate dal Comitato CSI:

- con la "Distinta elettronica" dei partecipanti alla gara, realizzata secondo le procedure previste dal sistema di "Tesseramento On Line" CSI.

- oppure presentando la lista certificata allegata direttamente alla distinta se compilata a mano.

Art. 16 – DISTINTA GIOCATORI

Sarà possibile utilizzare due tipi di distinta:

- **La distinta elettronica online**
- **la distinta giocatori normale scaricabile dal sito del C.S.I. di Cuneo: www.csicuneo.it alla voce "Modulistica" – "Modulistica per le squadre" – "Distinta giocatori".**

La distinta elettronica online

In caso di presentazione della "Distinta di gioco elettronica" realizzata secondo le procedure previste dal sistema di "Tesseramento On Line" CSI, gli atleti e dirigenti riportati nella stessa non hanno l'obbligo di presentare la tessera CSI, ma solo uno dei documenti di identità. Nel caso di aggiunte a mano di uno o più nominativi sulla "Distinta di gioco elettronica", solo per gli atleti e/o i dirigenti aggiunti bisogna dovranno presentare anche le tessere CSI, oppure la lista certificata.

La distinta giocatori normale

Deve essere obbligatoriamente utilizzata la distinta giocatori scaricabile dal sito del C.S.I. di Cuneo: www.csicuneo.it alla voce "Modulistica" – "Modulistica per le squadre" – "Distinta giocatori".

L'elenco dei partecipanti alla gara deve riportare la denominazione della squadra, quella della squadra avversaria, la data, l'orario, il luogo e l'impianto sul quale si disputa la gara.

Di essi va OBBLIGATORIAMENTE scritto il numero di maglia, cognome e nome, data di nascita, numero di tessera CSI.

Vanno pure segnalati nell'elenco i giocatori che svolgono i ruoli di capitano e vice-capitano.

Nella distinta dei partecipanti vanno inoltre indicati il dirigente accompagnatore ufficiale, il dirigente addetto agli ufficiali di gara e tutte le altre persone aventi diritto ad accedere al recinto di giuoco, indicando di ciascuno OBBLIGATORIAMENTE il cognome e nome, data di nascita, numero di tessera CSI.

A far data dal 1° luglio 2017 è fatto obbligo alla società sportiva ospitante, o prima nominata in calendario, di inserire i dati della persona formata all'utilizzo del DAE indicandone OBBLIGATORIAMENTE il cognome e nome, data di nascita, indirizzo e Codice Fiscale.

Per entrambi i tipi di distinta dovranno essere cancellate, obbligatoriamente, le persone che pur inserite negli elenchi, (distinta precompilata), non hanno diritto a partecipare (squalificati), o assenti che non prenderanno parte all'incontro.

NON SARA' CONSENTITO ACCESSO A PERSONE DIVERSE DA QUELLE ELENcate.

Il dirigente accompagnatore di ciascuna squadra (o, in mancanza, l'allenatore o, qualora manchi pure questi, il capitano) almeno 15' prima dell'orario fissato per l'inizio della gara deve consegnare all'arbitro l'elenco dei partecipanti alla gara debitamente sottoscritto (non è richiesta la firma dell'arbitro).

Se la distinta giocatori verrà consegnata incompleta, alla squadra in difetto verrà comminata per la prima volta la condizionale; a partire dalla seconda volta in avanti, l'ammenda prevista (vedi tabella ammende e tasse art. 39).

Art. 17 - DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO

1. I partecipanti alla gara (atleti, dirigenti, tecnici), oltre ad essere tesserati al CSI, devono comprovare all'arbitro anche la loro identità.

2. Il riconoscimento dei partecipanti alla gara può avvenire con una delle seguenti modalità:

- attraverso uno dei seguenti documenti con foto (anche stampata): carta di identità; passaporto; patente di guida; porto d'armi; tessera di riconoscimento militare; tessera di riconoscimento d'una pubblica amministrazione; libretto o tessera universitaria; permesso di soggiorno; foto autenticata rilasciata dalla scuola frequentata, dal Comune di residenza o da un Notaio; tessera dell'azienda della quale si è dipendenti munita di foto e riportante i dati anagrafici. In questi casi l'indicazione del tipo e numero del documento di riconoscimento devono essere riportati nell'apposita sezione degli elenchi;

Soltanto per l'attività locale è consentito il riconoscimento.

- attraverso la tessera con foto realizzata secondo le procedure previste dal sistema di "Tesseramento On Line" CSI; la tessera di riconoscimento sportiva rilasciata dal Comitato CSI di appartenenza; la tessera con foto e dati anagrafici rilasciata da una Federazione Sportiva Nazionale o da una Disciplina Associata del CONI. TALE RICONOSCIMENTO E VALIDO PER LA SOLA CATEGORIA RAGAZZI ANCHE NEL CIRCUITO DELLE FASI NAZIONALI.

- mediante conoscenza personale dell'atleta da parte dell'arbitro o di uno degli arbitri o degli ufficiali di gara ufficialmente designati. In tal caso l'arbitro o l'ufficiale di gara che riconosce l'atleta, il dirigente o il tecnico firmerà nell'elenco accanto al nome dell'interessato nello spazio riservato all'indicazione del documento di riconoscimento. Tale modalità di riconoscimento è consentita solo per l'attività locale.

3. Nel caso di mancanza delle tessere CSI, l'arbitro può ammettere alla partecipazione atleti, dirigenti e tecnici mediante l'accettazione della "Lista certificata di tesseramento" oppure delle "Distinte di Gioco online".

4. In nessun caso sarà possibile ammettere alla partecipazione gli atleti, i dirigenti e i tecnici di cui non si è certi dell'identità personale o di quanti siano sprovvisti, oltre che della tessera CSI, del documento di identità valido e previsto dal precedente comma 2, punto 1.

Art. 18 - VERIFICA DEGLI ELENCHI E DEI DOCUMENTI

1. Gli arbitri, ricevuti gli elenchi e i documenti, provvederanno a verificarne l'esatta e completa compilazione, la corrispondenza tra i nomi riportati negli elenchi, i documenti esibiti, nonché l'esatta indicazione e il numero di ciascuno di essi.

In caso di non corretta o incompleta compilazione degli elenchi inviteranno il dirigente interessato a regolarizzare e completare gli stessi.

2. In caso di mancanza di tessere CSI o di documenti di riconoscimento inviteranno il dirigente interessato a produrli subito e a regolarizzare la posizione dei suoi tesserati con le modalità di cui agli articoli precedenti.

3. Gli arbitri riconsegneranno le tessere CSI e i documenti al dirigente accompagnatore di ciascuna squadra, o in mancanza al capitano, al termine dell'incontro.

4. In caso di presentazione della "Distinta di gioco elettronica" realizzata secondo le procedure previste dal sistema di "Tesseramento On Line" CSI, gli atleti e dirigenti riportati nella stessa non hanno l'obbligo di presentare la tessera CSI, ma solo uno dei documenti di identità previsti al precedente art. 17. Nel caso di aggiunte di uno o più nominativi sulla "Distinta di gioco elettronica", solo gli atleti e/o i dirigenti aggiunti dovranno presentare anche le tessere CSI oppure la lista certificata.

5. Ad insindacabile giudizio dell'arbitro, qualora la tessera CSI munita di foto (o il documento di riconoscimento pur essendo lo stesso non più in corso di validità) non consentisse un inequivocabile riconoscimento della persona, l'atleta o il dirigente non potrà prendere parte alla gara.

Art. 19 - RICONOSCIMENTO

1. Completato il controllo degli elenchi e dei documenti, si procederà al riconoscimento di tutte le persone in essi riportate. Gli arbitri parteciperanno al riconoscimento in divisa, gli atleti con la tenuta di gioco completa.

2. Il riconoscimento avviene secondo quanto previsto dall'articolo 17 alla presenza di un dirigente o del capitano dell'altra squadra. Concluso il riconoscimento di ambedue le squadre, l'arbitro intratterrà gli atleti e i dirigenti per fornire brevi istruzioni o alcune raccomandazioni in merito al comportamento da tenere nel corso dell'incontro e alle modalità di comunicare con gli ufficiali di gara; potrà, se richiesto, fornire i necessari chiarimenti a quesiti o dubbi posti dai partecipanti alla gara. L'arbitro controfirma quindi gli elenchi nello spazio ove previsto e consegna una copia di ciascuno di essi al dirigente accompagnatore, o, in mancanza, al capitano dell'altra squadra.

3. All'atto del riconoscimento l'arbitro chiamerà ogni nominativo presente in distinta con il cognome; il nominato risponderà con il proprio nome e mostrerà, se giocatore, il numero di maglia.

4. Qualora un atleta o un dirigente sia assente al momento del riconoscimento, l'arbitro non li depennerà dall'elenco ma provvederà ad identificare gli stessi al momento del loro effettivo arrivo.

Art. 20 - INTEGRAZIONE O CAMBIAMENTO DEGLI ELENCHI

1. Prima dell'inizio della gara, le squadre possono chiedere all'arbitro di modificare o integrare gli elenchi già consegnati anche se è già stato effettuato il riconoscimento, ferme restando le limitazioni e i tempi di scadenza previsti dai regolamenti delle singole discipline sportive.

2. In ogni caso l'arbitro provvederà ad identificare gli atleti da inserire nell'elenco alla presenza del capitano dell'altra squadra e ad apportare le relative correzioni sugli elenchi sia nella copia che è rimasta in suo possesso sia in quella già consegnata alla squadra avversaria.

Art. 21 - CONTROLLO DEI DOCUMENTI DA PARTE DELLE SOCIETA'

Ogni società sportiva tramite il proprio dirigente o il suo capitano, assiste al riconoscimento dei giocatori dell'altra squadra, può chiedere all'arbitro di esaminare direttamente, le tessere CSI e i documenti di riconoscimento della squadra avversaria.

Art. 22 – EQUIPAGGIAMENTO GIOCATORI

Tutti gli atleti elencati in distinta dovranno indossare obbligatoriamente una maglia numerata. Sono consentite scarpe da ginnastica, scarpe in tela, scarpe morbide con suola in gomma o materiale simile. Nel caso in cui i colori delle maglie si confondessero, spetterà alla squadra prima nominata provvedere alla sostituzione o ad indossare le pettorine.

Tutti gli atleti, sia titolari che le riserve devono indossare un abbigliamento uniforme con una numerazione individuale. I portieri devono indossare una maglia di colore diverso da quella dei compagni.

Art. 23 – RICHIESTA SPOSTAMENTO GARA

PER TUTTE LE CATEGORIE E GIRONI:

Fatta salva la facoltà spettante al Comitato CSI di modificare - rispetto a quanto previsto dal Comunicato Ufficiale - in ogni tempo, data, luogo e orario lo svolgimento delle gare dandone comunicazione formale alle Società interessate, la C.T. può concedere lo spostamento di gare (rinvio, anticipo, posticipo) alle Società che lo richiedono.

SI PRECISA CHE PER LE ULTIME DUE GIORNATE in calendario di ogni fase di campionato VERRANNO CONCESSI SPOSTAMENTI GARA ESCLUSIVAMENTE A CONDIZIONE CHE sul modulo di richiesta spostamento gara vengano **OBBLIGATORIAMENTE indicati **DATA – CAMPO – ORA del recupero, CONCORDATO TRA LE DUE SQUADRE**, e che lo stesso venga fissato entro la data dell'ultima gara in calendario per la fase di campionato in corso di svolgimento.**

Nel caso in cui il calendario preveda delle fasi ad ELIMINAZIONE DIRETTA, NON VERRANNO CONCESSI spostamenti gara.

I requisiti **OBBLIGATORI** per l'accoglimento delle richieste da parte della C.T. sono i seguenti:

- CONSENSO della SQUADRA AVVERSARIA allo spostamento della gara;
- Indicazione sul modulo di richiesta del **NOMINATIVO** e **NUMERO DI TELEFONO** del responsabile della SQUADRA AVVERSARIA contattato dalla squadra richiedente per ottenere il consenso allo spostamento della gara;
- Invio della richiesta entro i termini stabiliti ed indicati di seguito;
- **PAGAMENTO** di una tassa a **TOTALE CARICO** della squadra **RICHIEDENTE**.

PER LO SPOSTAMENTO GARA È PREVISTA UNA TASSA PARI A:

- Categorie: UNDER 8
= € 10,00 se inserita data del recupero; (vedi tabella ammende e tasse art. 39)
= € 20,00 se non inserita data del recupero; (vedi tabella ammende e tasse art. 39)

A PARTIRE DAL SECONDO SPOSTAMENTO GARA E SEGUENTI, LA TASSA E' PARI A
= € 15,00 se inserita data del recupero; (vedi tabella ammende e tasse art. 39);
= € 30,00 se non inserita data del recupero; (vedi tabella ammende e tasse art. 39)

- Categorie: UNDER 10, UNDER 12, RAGAZZI, ALLIEVI/E, JUNIORES, TOP JUNIOR, OPEN
= € 15,00 se inserita data del recupero; (vedi tabella ammende e tasse art. 39);
= € 30,00 se non inserita data del recupero; (vedi tabella ammende e tasse art. 39)

A PARTIRE DAL SECONDO SPOSTAMENTO GARA E SEGUENTI, LA TASSA E' PARI A
= € 20,00 se inserita data del recupero; (vedi tabella ammende e tasse art. 39);
= € 50,00 se non inserita data del recupero; (vedi tabella ammende e tasse art. 39)

La Società richiedente dovrà far pervenire alla C.T. la richiesta per iscritto, utilizzando obbligatoriamente il modulo "Spostamento gara" - disponibile presso la Segreteria CSI o scaricabile dal sito www.csicuneo.it, alla voce "Modulistica" - ENTRO 48 ORE PRIMA DELL'ORARIO FISSATO PER L'INIZIO DELL'INCONTRO.

LE RICHIESTE INCOMPLETE O GIUNTE FUORI TERMINE NON VERRANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE.

L'accettazione della richiesta da parte della Commissione Tecnica verrà ufficializzata tramite comunicazione alle società interessate alla variazione. Trascorsi tali termini saranno accettate unicamente richieste di spostamento gare per partecipazione ad altre manifestazioni organizzate dal C.S.I., oppure per indisponibilità dell'impianto; in quest'ultimo caso dovranno essere presentate per iscritto e controfirmate dal responsabile dell'Ente proprietario o gestore dell'impianto stesso.

Art. 24 – RINUNCIA ALLA DISPUTA DI UNA GARA

Qualora una squadra, per sopravvenuti e gravi motivi, non possa disputare una gara e non sia più possibile rinviare la stessa, la sua mancata presentazione in campo può essere considerata come *“rinuncia preannunciata”*.

In tal caso il Comitato organizzatore può anche esentare, la squadra avversaria e gli arbitri dal recarsi al campo e nei confronti della squadra impossibilitata a giocare sarà disposta soltanto la perdita della gara a tavolino.

La Società richiedente dovrà far pervenire alla C.T. la richiesta per iscritto, utilizzando il modulo “Rinuncia gara” - disponibile presso la Segreteria CSI o scaricabile dal sito www.csicuneo.it, alla voce “Modulistica” - compilata e firmata in ogni sua parte, entro le ore 12.00 del giorno della disputa della gara in tutti i giorni della settimana tranne la domenica (in tal caso la richiesta deve pervenire entro le ore 12.00 del sabato). (vedi tabella ammende e tasse art. 39)

Art. 25 – RECUPERI GARA

I recuperi delle gare rinviate (sia per impraticabilità di campo che su richiesta di spostamento gara), verranno fissati d'ufficio entro la terza settimana dalla data della partita rinviata direttamente dalla Commissione Calcio a 5 del C.S.I. di CUNEO in base all'orario e alla disponibilità del campo di gioco.

Art. 26 – SOSTITUZIONI

Le sostituzioni saranno illimitate e volanti. Tutti gli atleti presenti in distinta dovranno scendere in campo **obbligatoriamente**; i giocatori sostituiti potranno nuovamente prendere parte alla gara senza alcuna limitazione.

Art. 27 – ARBITRO

La squadra ospitante e/o prima nominata in calendario deve mettere a disposizione un dirigente per svolgere la funzione di arbitro.

Per poter arbitrare le partite in programma da calendario occorre aver frequentato il corso organizzato dal C.S.I.

Pertanto, è **indetto** il **CORSO FORMATIVO OBBLIGATORIO PER DIRIGENTI ARBITRI** rivolto alle categorie Under 8-10-12.

Durata del corso tre serate (orario 20.30 – 23.00 presso la sede del C.S.I. di Cuneo Via E. Filiberto 6); con la presenza obbligatoria per almeno due serate.

- **lunedì 07 ottobre 2024;**
- **lunedì 14 ottobre 2024;**
- **lunedì 21 ottobre 2024;**

Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione indispensabile per poter arbitrare nei rispettivi campionati.

Il corso interamente approntato sul comportamento che l'arbitro deve tenere nei confronti delle Società, delle squadre, degli atleti e dei loro accompagnatori sia negli spogliatoi sia in campo, abiliterà tutti i

Dirigenti che l'hanno frequentato ad essere gli unici autorizzati alla direzione della gara, indipendentemente dal fatto che la propria squadra sia ospitante o ospitata. In tal modo sono definitivamente esclusi da tale incombenza tutti quelli che non hanno partecipato a nessun corso.

La direzione delle gare (**a partire dal 28 ottobre 2024**) sarà affidata esclusivamente a chi ha ricevuto una preparazione di base indispensabile ad assicurare il rispetto delle Regole comportamentali e di gioco.

Nel caso non venga osservata tale normativa, sarà assegnata la perdita della partita a tavolino per 6 a 0 alla squadra in difetto.

Chi svolge le mansioni di arbitro non può contemporaneamente svolgere le mansioni di dirigente per motivi di imparzialità; pertanto, la squadra ospitante dovrà avere a disposizione un ulteriore dirigente (regolarmente tesserato C.S.I.) che si occupi della squadra nel corso della gara.

La società che mette a disposizione l'arbitro risponderà dell'operato dello stesso in base agli art. 32 e 33 dei Regolamenti Nazionali "Sport in regola 2019" (pag. 19 - Responsabilità Oggettiva).

L'arbitro deve:

- essere in grado di gestire l'incontro e di dare ufficialità al medesimo;
- fare l'appello ai giocatori;
- riassumere brevemente le regole;
- essere presente sul terreno di gioco fino all'uscita di entrambe le squadre e dei loro dirigenti al termine dell'incontro e, se necessario, intervenire per risolvere eventuali problemi e/o incidenti tra le squadre;
- scrivere sul referto di gara eventuali segnalazioni e/o sanzioni a carico dei tesserati partecipanti all'incontro;
- dare spiegazioni delle sue decisioni in caso di incomprensioni;
- ricevere eventuali osservazioni scritte se le stesse vengono compilate sul campo da una o ambedue le squadre che hanno disputato l'incontro ed eventuali preannunci di reclamo.

Art. 28 – RIMESSA LATERALE

La rimessa laterale dovrà essere eseguita con i piedi: non è possibile realizzare una rete direttamente nella porta avversaria o direttamente nella propria porta, nel caso il gioco dovrà essere ripreso con una rimessa dal fondo se nella porta avversaria, con un calcio d'angolo se nella propria porta. Il pallone potrà essere posizionato fermo sulla linea laterale. La posizione dei piedi del giocatore che effettuerà la rimessa non verrà sanzionata anche se risulteranno all'interno del campo.

Art. 29 – RIMESSA DAL FONDO E PASSAGGIO AL PORTIERE DA PARTE DI UN COMPAGNO DI SQUADRA

La rimessa dal fondo viene eseguita dal portiere solo con le mani dall'interno dell'area di rigore verso l'esterno, quando il pallone esce dal terreno di gioco dalla linea di porta toccato per ultimo da un calciatore della squadra avversaria.

Il portiere se para un tiro può poi rilanciare con i piedi o con le mani e contrariamente a quanto previsto dal regolamento del calcio a 5 **non** può segnare direttamente una rete calciando la palla con il piede;

- nella categoria: **UNDER 8** è consentito e quindi non considerato fallo il portiere che riceve il pallone da un compagno e tocca la palla con le mani.
- nelle categorie: **UNDER 10 e UNDER 12** se il portiere riceve un passaggio volontario di un compagno non può toccare la palla con le mani ma deve rinviare con i piedi; **solo per la categoria UNDER 10** non è possibile contrastare il portiere all'interno dell'area di rigore, in caso accadesse l'arbitro fischierà un calcio di punizione indiretto.

Art. 30 – CALCIO D'INIZIO E DI RIPRESA

Dal calcio d'inizio per il primo e secondo tempo o dalla ripresa del giuoco dopo la segnatura di un goal, come previsto dal regolamento del calcio a 5 **non è possibile** realizzare direttamente una rete. Nel caso il pallone sulla battuta del calcio di inizio finisca direttamente in rete senza essere toccato da un qualsiasi altro calciatore diverso da quello che ha calciato, il gioco dovrà essere ripreso dal portiere con una semplice rimessa dal fondo.

Art. 31 – FALLI DI GIOCO

- **Cat. UNDER 8:** tutti i falli sono da considerarsi di prima. E' consentito e quindi non considerato fallo il portiere che riceve il pallone da un compagno e tocca la palla con le mani.
- **Cat. UNDER 10 – UNDER 12:** tutti i falli sono da considerarsi di prima, tranne quello del portiere che riceve il pallone da un compagno e tocca la palla con le mani.

Devono essere considerati falli di gioco le entrate a scivolone ed i contatti troppo robusti.

Art. 32 – CONSEGNA REFERTI GARA

I referti di gara (stilati su modelli forniti dal CSI), corredati dalle distinte giocatori di entrambe le squadre, dovranno pervenire entro la domenica sera della settimana in cui si disputano le gare di campionato (in caso di impossibilità è ritenuta valida la trasmissione di referto e distinte via fax oppure via mail IN FORMATO.pdf all'indirizzo segreteria@csicuno.it , a cui dovrà seguire la consegna del referto originale). In caso di mancata consegna nei termini stabiliti, verrà applicata la sanzione di € 5,00 (vedi tabella ammende e tasse art. 39).

In caso di campo messo a disposizione dal C.S.I. (per le squadre sprovviste di esso) la multa verrà suddivisa tra le due squadre in misura del 50%.

Art. 33 – SQUALIFICHE AUTOMATICHE

Il tesserato che venga espulso dal campo **dovrà ritenersi AUTOMATICAMENTE squalificato** per la gara successiva; l'eventuale maggiore sanzione dovrà essere deliberata dall'organo di giustizia competente e pubblicata sul Comunicato Ufficiale "Messaggi Week".

Si ricorda che nei casi di recidività di espulsione diretta (seconda, terza e quarta espulsione), si incorrerà nell'applicazione di una squalifica per una giornata supplementare alla sanzione deliberata dall'organo di giustizia competente. A partire dalla quinta espulsione la recidività comporterà l'applicazione di n° 2 giornate di squalifica supplementare alla sanzione deliberata dall'organo di giustizia competente.

Gli allenatori e i dirigenti o chiunque sia autorizzato a stare in panchina e quindi coloro che sono indicate in distinta, sono tenuti ad osservare le regole sulla disciplina. Le sanzioni elevate dal Direttore di Gara nei loro confronti saranno considerate e giudicate alla stessa maniera di un giocatore, sia in gioco od in panchina.

Art. 34 – SQUALIFICHE PER SOMMA DI AMMONIZIONI

Ai giocatori che abbiano ricevuto, nel corso di gare diverse, quattro ammonizioni viene irrogata la squalifica per una giornata effettiva di gara. A tal proposito il cartellino azzurro comporta il computo di due ammonizioni. **La squalifica dovrà essere scontata solo DOPO la pubblicazione del provvedimento** sul comunicato ufficiale "Messaggi Week" OPPURE SU COMUNICAZIONE DIRETTA DELLA SEGRETERIA C.S.I..

TABELLINO RIASSUNTIVO PRATICO PER LE AMMONIZIONI ACCUMULATE

- prima ammonizione: ammonizione;
- seconda ammonizione: ammonizione;
- terza ammonizione: ammonizione con diffida;
- quarta ammonizione: ammonizione con squalifica per 1 gara;

- quinta ammonizione: ammonizione con diffida;
- sesta ammonizione: ammonizione con squalifica per 1 gara;
- settima ammonizione: ammonizione con diffida;
- ottava ammonizione: ammonizione con squalifica per 1 gara;
- nona ammonizione e seguenti: ammonizione con squalifica per 1 gara.

Art. 35 – EFFICACIA DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

1. I provvedimenti disciplinari vengono pubblicati sul Comunicato Ufficiale del C.S.I. di Cuneo “Messaggi Week”, e si intendono da tutti conosciuti contestualmente alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale stesso. Pertanto, la loro efficacia decorre dal GIORNO STESSO della presunta conoscenza del Comunicato Ufficiale.
2. **Il Comunicato Ufficiale “Messaggi Week” si intende da tutti conosciuto all’atto della sua pubblicazione, che avviene mediante AFFISSIONE DELLO STESSO all’ALBO DEL COMITATO C.S.I. di CUNEO – Via E. Filiberto 6, A PARTIRE DALLE ORE 18.00 DI OGNI MARTEDI’.**
3. Poiché il Comunicato Ufficiale viene anche pubblicato sul sito del CSI di Cuneo www.csicuneo.it ed inviato via mail ai responsabili delle squadre agli indirizzi segnalati obbligatoriamente all’atto dell’iscrizione, in caso di mancato funzionamento del sistema informatico VALE QUANTO STABILITO AL PRECEDENTE PUNTO 2.
4. Se prima o dopo la pubblicazione del Comunicato Ufficiale si rendesse necessario, per sopravvenuti motivi, effettuare a delle Società e/o atleti delle comunicazioni inerenti lo svolgimento dell’attività sportiva, ivi comprese le deliberazioni assunte dagli Organi di giustizia sportiva nei confronti dei soci e delle Società e in relazione allo svolgimento delle gare, la Segreteria del C.S.I., provvederà ad effettuare tali comunicazioni direttamente agli interessati a mezzo telegramma, fax, e-mail, con comunicazione scritta consegnata a mano oppure con contatto telefonico diretto con il Presidente della Società.
5. Nel caso di rinuncia gara e/o mancata presentazione, le eventuali squalifiche di giocatori e dirigenti sono da ritenersi non scontate per la squadra rinunciataria, sono invece da considerarsi scontate quelle della squadra che ha subito la rinuncia e/o la mancata presentazione.

Art 36 – RECLAMI

I reclami vanno presentati all’organo di prima istanza (Giudice Unico) in relazione alla disputa delle gare, alla regolarità delle stesse e alla posizione dei giocatori che vi hanno preso parte. Hanno titolo a presentare reclamo solo ed esclusivamente le Società sportive per le gare che le stesse hanno disputato o avrebbero dovuto disputare.

Le modalità di presentazione reclamo sono contemplate a pag. 148/149 agli art. 66/67/68/69 sul Regolamento Nazionale “Sport in regola 2021” consultabili sul sito www.csi-net.it, alla voce “Attività Sportiva – Doc DTN – Regolamento Nazionale “Sport in regola” (tassa reclamo vedi tabella ammende e tasse art. 39).

Art. 37 – PROCEDIMENTO DI APPELLO

In relazione alle decisioni e ai provvedimenti assunti dagli organi di prima istanza per l’attività locale (Giudice Unico) è ammessa la proposizione di un appello con un’istanza di parte da presentarsi rispettivamente alla Commissione Giudicante Regionale.

Art. 38 – COMPORAMENTO

Le società affiliate al C.S.I., i loro tesserati e gli arbitri sono tenuti ad osservare lo Statuto ed i Regolamenti C.S.I., i provvedimenti e le decisioni assunte dalle C.T., dal Consiglio e dalla Presidenza del Comitato, nonché ad uniformare il loro comportamento al principio generale della lealtà e della correttezza.

Nel rispetto del principio di lealtà e per garantire un corretto svolgimento dei Campionati, le Società Sportive sono obbligate a schierare in campo sempre la migliore formazione possibile. Per migliore formazione possibile si intende la compagine che la Società schiera abitualmente in campo tenuto conto,

oltre che delle normali scelte tecniche, anche degli eventuali correttivi di carattere associativo ed educativo che di norma la Società stessa usa fare ne corso dell'intero campionato.

Le società sportive possono essere ritenute responsabili dei fatti commessi dai propri tesserati e sostenitori.

Nel caso in cui l'arbitro individui e riconosca le offese nei suoi confronti siano riconducibili alla società e/o ai tesserati le stesse saranno considerati sotto il profilo sanzionatorio.

Art. 39 – TABELLA AMMENZE E TASSE

TABELLA AMMENZE e TASSE				
Descrizione	Cat. Under 8 – 10 - 12	Cat. Under 14 Allievi- Juniores	Cat. Top Junior - Open	
Posizione irregolare di atleta, dirigenti e tecnici	€ 10,00	€ 10,00	€ 10,00	Aumento di € 5,00 ogni volta successiva
Presentazione in campo di una squadra incompleta	€ 5,00	€ 8,00	€ 10,00	Ogni giocatore mancante
Distinta giocatori irregolare	1.a volta "condizionale"			
	Ogni volta successiva € 5,00	Ogni volta successiva € 8,00	Ogni volta successiva € 10,00	
Falsa dichiarazione sub-judice	€ 20,00	€ 20,00	€ 20,00	Aumento di € 10,00 ogni volta successiva
Tardata presentazione	1.a volta "condizionale"			
	€ 5,00	€ 8,00	€ 10,00	2.a volta
	Aumento di € 5,00 ogni volta successiva	Aumento di € 8,00 ogni volta successiva	Aumento di € 10,00 ogni volta successiva	
Rinuncia gara in tempo utile	//	€ 10,00	€ 10,00	
Rinuncia gara fuori tempo utile	€ 10,00	€ 15,00	€ 20,00	Aumento di € 5,00 ogni volta successiva
Mancata presentazione	€ 20,00	€ 30,00	€ 40,00	1.a volta
	€ 30,00	€ 40,00	€ 50,00	2.a volta
	€ 40,00	€ 50,00	€ 60,00	3.a volta
Mancanza palloni o palloni non regolamentari	1.a volta "condizionale"			
	€ 5,00	€ 8,00	€ 10,00	Ogni volta successiva
Mancata disponibilità campo di gioco o gravi irregolarità non eliminabili dallo stesso	€ 10,00	€ 10,00	€ 20,00	1.a volta
	€ 20,00	€ 20,00	€ 40,00	Ogni volta successiva
Irregolarità del campo di gioco o delle sue attrezzature per incuria della società ospitante	€ 5,00	€ 8,00	€ 10,00	1.a volta
	Aumento di € 5,00 ogni volta successiva	Aumento di € 8,00 ogni volta successiva	Aumento di € 10,00 ogni volta successiva	
Partecipazione a gare di uno squalificato o sospeso	€ 10,00	€ 10,00	€ 20,00	
Mancanza	€ 5,00	€ 8,00	€ 10,00	1.a volta

segnapunti	Aumento di € 5,00 ogni volta successiva	Aumento di € 8,00 ogni volta successiva	Aumento di € 10,00 ogni volta successiva	
Errata o incompleta compilazione referto di gara	€ 5,00	€ 8,00	€ 10,00	
Mancata trasmissione del referto (arbitri – squadra)	€ 5,00	€ 8,00	€ 10,00	
Partecipazione a gara di atleta di età inferiore	//	//	€ 30,00	
Assenza o indisponibilità DAE e/o mancanza del personale formato all'utilizzo (gara disputata per soluzione in loco del problema)	€ 10,00	€ 10,00	€ 10,00	
Assenza o indisponibilità DAE e/o mancanza del personale formato all'utilizzo (gara NON disputata per mancata soluzione in loco del problema)	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	
Tassa Reclamo	€ 60,00	€ 60,00	€ 60,00	

TABELLA TASSE SPOSTAMENTI GARA			
Descrizione	Cat. Under 8 (solo per calcio a 5 e calcio a 7)	Cat. Under 10 – Under 12 - Ragazzi Allievi – Juniores – Top Junior - Open	Cat. Open (solo per Calcio a 5 e Calcio a 7)
Spostamenti gara	€ 10,00 se inserita data del recupero	€ 15,00 se inserita data del recupero	€ 20,00
	€ 20,00 se non inserita data del recupero	€ 30,00 se non inserita data del recupero	
	Dal secondo spostamento e seguenti tassa pari a € 15,00 se inserita data del recupero	Dal secondo spostamento e seguenti tassa pari a € 20,00 se inserita data del recupero	€ 40,00 a partire dal secondo spostamento
	Dal secondo spostamento e seguenti tassa pari a € 30,00 se non inserita data del recupero	Dal secondo spostamento e seguenti tassa pari a € 50,00 se non inserita data del recupero	

Cuneo 1° settembre 2024

La Commissione Tecnica Calcio a 5